



STATUTO UILM

con le modifiche approvate dal 15° Congresso Nazionale
Reggio Calabria del 16-18 settembre 2014

e uniformato allo Statuto UIL

INDICE

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Attività

Titolo II. Il rapporto associativo

- Art. 4 - Iscrizione
- Art. 5 - Seconda affiliazione
- Art. 6 - Diritti e doveri

PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa

- Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa

Titolo II. La struttura associativa Nazionale

- Art. 8 - Organi Nazionali
- Art. 9 - Congresso Nazionale
- Art. 10 - Consiglio Nazionale
- Art. 11 - Esecutivo Nazionale
- Art. 12 - Segreteria Nazionale
- Art. 13 - Segretario Generale
- Art. 14 - Tesoriere Nazionale
- Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale
- Art. 16 - Collegio dei Probiviri

Titolo III. Il livello regionale

- Art. 17 - Il Sindacato Regionale
- Art. 18 - Organi del Sindacato Regionale

Titolo IV. Il livello territoriale e di base

- Art. 19 - Il Sindacato Territoriale
- Art. 20 - Organi del Sindacato Territoriale
- Art. 21 - Strutture di base
- Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base

Titolo V. Altre istanze

- Art. 23 - Presidente dei Consigli Nazionale, Regionale, Territoriale.
- Art. 24 - Assemblea dei Territori
- Art. 25 - Conferenza di Organizzazione
- Art. 26 - Organo ufficiale di stampa

Titolo VI. Le articolazioni operative

Art. 27 - Consulte o Coordinamenti di settore, di gruppo produttivo, ...

Art. 28 - Articolazioni operative del livello nazionale

Art. 29 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere

Titolo VII. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 30 - Rappresentatività, sostituzione

Art. 31 - Decadenza dagli incarichi

Art. 32 - Limiti di mandato e di età

Art. 33 - Incompatibilità

Art. 34 - Autonomia politica

Art. 35 - Confederalità

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 36 - Patrimonio

Art. 37 - Finanziamento

Art. 38 - Autonomia amministrativa e responsabilità

Art. 39 - Gestione straordinaria

Art. 40 - Reggenza

Art. 41 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 42 - Rispetto dello Statuto

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Regolamento di Attuazione

Art. 45 - Statuti dei livelli regionali e territoriali

Art. 46 - Norma di rinvio

Art. 47 - Modifica dello Statuto

Art. 48 - Scioglimento

Art. 49 - Norme transitorie

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM), sindacato democratico dei lavoratori e delle lavoratrici occupati presso imprese di qualunque dimensione, industriali e artigiane, ovvero presso datori di lavoro anche non imprenditori, comunque ed a qualunque titolo operanti nel settore merceologico metalmeccanico e della installazione, manutenzione e gestione degli impianti, nonché nell'indotto, associati, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, per la difesa dei diritti ed interessi comuni di prestatori d'opera (professionali, economici, sociali e morali) e dei principi di democrazia e libertà.

La UILM è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, nella sua qualità di Unione Nazionale di Categoria, aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) e, per tramite di essa, in sede internazionale alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La UILM, inoltre, aderisce a livello internazionale all'Industrial Global Union (IGU), nonché a livello europeo all'Industrial European Trade Union (IETU).

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici assume la denominazione "UILM".

La sede della UILM è in Roma.

Art. 2 - Scopi

La UILM rappresenta e tutela - a livello di fabbrica o di struttura produttiva, locale, territoriale e regionale, nazionale, europeo ed internazionale - gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici occupati nel settore metalmeccanico e dell'indotto (anche se in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali) ed esercita questa attività di assistenza e tutela in ogni campo e nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, di qualsivoglia autorità ed amministrazione, nonché di qualsiasi organizzazione economica e sociale.

A questo fine, la UILM pone in essere e persegue iniziative di rappresentanza e assistenza collettiva, istituzionale, sociale, economica e di servizio di tutti i lavoratori dei diversi settori produttivi dalla medesima organizzati; in particolare, essa svolge attività di contrattazione con le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro del settore metalmeccanico e con i datori stessi, delle condizioni economiche e normative che disciplinano ogni aspetto dei contratti di lavoro.

La UILM, coordinando la propria azione con quella complessiva della UIL, promuove e realizza, negli ambiti tematici che le sono propri, la concertazione con le amministrazioni pubbliche di livello nazionale e le istituzioni dell'Unione Europea; nell'ambito di tale attività, come pure della contrattazione nei confronti dei datori di lavoro del settore metalmeccanico e delle loro Associazioni, la UILM afferma la sua rappresentatività e sviluppa la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione, per il perseguimento di migliori condizioni lavorative, più equa remunerazione, rispetto dei diritti dei lavoratori, realizzazione dei diritti sociali dei cittadini.

La UILM si prefigge di:

- a) assicurare la presenza del sindacato in ogni luogo di lavoro;
- b) concorrere a realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro anche mediante la partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) affermare il diritto dei lavoratori a partecipare alle decisioni aziendali, anche mediante forme di intervento diretto nell'organizzazione del lavoro e nella conduzione dell'azienda sul piano gestionale;
- d) promuovere il benessere sociale perseguendo la piena occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- e) consolidare, all'interno della complessiva strategia della UIL, il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;
- f) promuovere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi nonché nella vita del sindacato, favorendo la presenza femminile e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità. Si punta, anche così, a perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne;
- g) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei lavoratori, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- h) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- i) tutelare, difendere e promuovere la dignità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi, di tutti i lavoratori rappresentati dalla

UILM e sostenere gli interessi, generali e particolari, dei lavoratori metalmeccanici nell'ambito di politiche economiche, sociali e del lavoro;

- j) affermare il diritto alla salute ed all'integrità individuale e collettiva dei lavoratori attraverso la promozione di una capacità di intervento sull'ambiente e nell'organizzazione del lavoro affinché la difesa della persona si affermi su qualsiasi altro interesse; favorire l'attuazione di iniziative relative alla costituzione di fondi di previdenza e assistenza integrative in favore dei lavoratori;
- k) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro del settore metalmeccanico per la soluzione delle questioni di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata, assicurando altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- l) realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro;
- m) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento;
- n) concorrere a realizzare, in stretto rapporto con le strutture di servizio della UIL, tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, per la realizzazione dei loro diritti previdenziali, sociali, di consumatori, di inquilini, di tutela fiscale e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- o) Contribuire a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini;
- p) favorire e realizzare iniziative di solidarietà e di cooperazione a livello internazionale, anche collaborando con altre organizzazioni - anzitutto quelle sindacali - in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale.

Per il perseguimento di questi scopi, la UILM si pone fra gli interlocutori privilegiati dei soggetti istituzionali, dei datori di lavoro e delle loro Associazioni, al fine di perseguire la propria azione di rappresentanza dei lavoratori del settore metalmeccanico.

La UILM persegue questi scopi e svolge le suesposte funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione, contratto collettivo nazionale, di ambito territoriale, di settore produttivo o aziendale.

La UILM, per il perseguimento di questi scopi, è impegnata in un confronto costante – di analisi e definizione comune degli obiettivi e della strategia - a tutti i livelli con gli Organi, con i dirigenti, con le strutture e con gli stessi iscritti della UILM, nonché con la UIL e le

altre Organizzazioni Sindacali del settore metalmeccanico e, in ultima analisi, con tutti i lavoratori metalmeccanici.

In questo contesto la UILM si richiama ai contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività di UILM, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare UILM è impegnata a:

- a) organizzare i lavoratori del settore metalmeccanico (rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa), e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico;
- b) potenziare le strutture organizzative, a partire dai luoghi di lavoro, e dei percorsi formativi rivolti agli iscritti e di selezione del gruppo dirigente, al fine di assicurare un percorso democratico nell'assunzione delle decisioni e nella conduzione dell'azione sindacale;
- c) organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- d) favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- e) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori del settore metalmeccanico;
- f) realizzare l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina dei contratti di lavoro;
- g) assistere i Sindacati Regionali e Territoriali nelle vertenze locali e nell'azione di diffusione della presenza della UILM sul territorio ed in ogni contesto di lavoro;
- h) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare adeguata incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederale;
- i) perseguire azioni coerenti con gli indirizzi di politica sindacale della UIL;

- j) agire, anche nel contesto della UIL, come una “struttura a rete”, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- k) aderire, direttamente e per il tramite della UIL, ad organismi europei ed internazionali di rappresentanza del lavoro, nonché promuovere e realizzare azioni di interesse comune, in collaborazione con altre Organizzazioni sindacali internazionali;
- l) promuovere e realizzare azioni e/o negoziazioni di interesse comune, in collaborazione con le organizzazioni sindacali internazionali ed europee cui la UILM aderisce;
- m) considerare la democrazia sindacale sia come valore che come obiettivo strategico e fondamentale per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
- n) garantire, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni regionali e territoriali, funzioni di coordinamento dell’azione, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;
- o) favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società della UIL a favore dei cittadini, quali l’assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l’assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant’altro sia di interesse dei medesimi. La UILM, infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all’azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.
- p) favorire l’associazionismo, la cooperazione e la socialità tra i lavoratori del settore e fra questi e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
- q) promuovere la bilateralità contrattuale quale strumento per l’avanzamento delle forme di tutela dei diritti dei lavoratori del settore: nella previdenza complementare, nella sanità integrativa, nel sostegno del reddito e in qualsiasi altra forma di intervento che migliori la qualità della vita dei medesimi e delle loro famiglie;
- r) assicurare agli iscritti l’informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo, anche in qualità di editore;
- s) promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
- t) promuovere e sviluppare, anche mediante la costituzione di altri soggetti associativi e societari, attività di natura editoriale e di comunicazione per l’informazione e la formazione - professionale e continua - dei lavoratori e dei cittadini, attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale, economico, sindacale e lavoristico, nonché attività di promozione dell’attività della UILM e di prestazione di servizi in favore della stessa UILM, dei suoi iscritti e dei lavoratori in genere;

- u) promuovere, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
- v) far crescere la partecipazione dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale.

L'elenco di attività ed obiettivi sopra riportato deve intendersi formulato a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UILM di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse degli iscritti che, più in generale, di tutti i lavoratori del settore metalmeccanico.

La UILM, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

La UILM può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi. Qualsiasi attività svolta dalla UILM non si considera commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, la UILM si conforma alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) obbligo di redigere e ad approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

La UILM, nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Titolo II. Il rapporto associativo

Art. 4 - Iscrizione

Possono iscriversi alla UILM le lavoratrici ed i lavoratori che prestano la loro opera in attività, imprenditoriali e non, aventi ad oggetto la produzione e la lavorazione di metalli ed affini e la installazione di impianti, nonché nell'indotto o comunque appartenenti contrattualmente alla categoria metalmeccanica, che ne condividano gli scopi e che abbiano alternativamente:

- a) sottoscritto impegno al versamento della quota di iscrizione al Sindacato territoriale contenente delega al datore di lavoro al fine del pagamento del relativo importo;
- b) versato la quota di iscrizione al Sindacato.

Specifiche modalità di iscrizione e versamento della quota associativa sono previste per i lavoratori in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali, nonché per le iscrizioni con versamento della quota in forma diretta da parte di lavoratori metalmeccanici del settore artigiano.

Ulteriori modalità di iscrizione possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale.

Il Sindacato territoriale della UILM, che gestisce queste procedure, decide inappellabilmente sull'accettazione dell'iscrizione.

L'iscrizione come sopra effettuata vincola l'iscritto al rispetto del presente Statuto e di ogni eventuale sua disposizione attuativa.

Art. 5 - Seconda affiliazione

L'iscrizione alla UILM può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILM ed altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengono, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

Art. 6 - Diritti e doveri

I rapporti interni alla UILM si fondano sui principi della democrazia sindacale e della partecipazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione che non risultino iscritti o aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali concorrono alla definizione della politica della UILM ed alla costituzione degli organi a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere e, più specificamente, con le modalità stabilite dal presente Statuto, hanno diritto di:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILM e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, nel

rispetto delle convinzioni politiche, etiche, filosofiche e religiose di ognuno e delle procedure partecipative definite dal presente Statuto;

- b) partecipare ai Congressi della UILM, in qualità di delegati dei Congressi ai livelli sotto articolati della Struttura organizzativa;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILM a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILM presso soggetti terzi;
- e) attraverso le strutture territoriali di categoria e con le modalità rese possibili dalle condizioni di operatività delle stesse, avere accesso alle informazioni che riguardino l'attività della UILM ai vari livelli della Struttura organizzativa;
- f) ricevere la Tessera UIL ed usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale o da accordi sindacali sottoscritti dalla UILM;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILM, anche mediante la partecipazione attiva alle azioni di lotta, alle manifestazioni, agli scioperi decisi dagli organismi competenti della Categoria e della Confederazione;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti;
- e) non assumere, nell'esercizio di funzioni direttive all'interno di qualsiasi delle strutture associative a qualsiasi livello, decisioni contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi di politica sindacale assunti sia dai competenti organi confederali che dagli organismi consiliari della UILM.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla UILM previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti procedure o accordi sindacali sottoscritti dalla UILM.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.

PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa

Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura della UILM si articola in distinti ed autonomi organismi associativi posti ai seguenti livelli:

- nazionale
- regionale
- territoriale
- di base nei luoghi di lavoro

Si riconducono organizzativamente ai rispettivi livelli associativi su iniziativa dei quali vengono costituiti eventuali articolazioni quali:

- Consulte o Coordinamenti di settore, di gruppo produttivo, di ambito tematico
- Strutture operative o dipartimenti del livello nazionale

Titolo II. La Struttura associativa nazionale.

Art. 8 - Organi Nazionali

Gli Organi della struttura nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Esecutivo Nazionale
- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Tesoriere Nazionale
- f) il Collegio dei Revisori Nazionale
- g) il Collegio dei Probiviri

Art. 9 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della UILM.

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Territoriali e Regionali, i quali hanno diritto di voto in misura proporzionale agli iscritti a questo livello organizzati. Hanno, altresì, facoltà di intervenire al Congresso e di partecipare al dibattito senza diritto di voto i membri in carica del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILM ed ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) esaminare la situazione organizzativa, politica e finanziaria della UILM;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale e organizzativo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e del Collegio dei Probiviri;
- d) eleggere i delegati della UILM per il Congresso Nazionale della UIL;
- e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Congresso è convocato in via ordinaria dal Segretario Generale su delibera del Consiglio Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL e comunque ogni quattro anni ed in caso di decadenza del Consiglio Nazionale. Il Congresso è, altresì, convocato in via straordinaria ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Il Consiglio Nazionale fissa le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni, le procedure per l'adozione del Regolamento congressuale, le norme per la celebrazione dei congressi di base, territoriali, regionali, con fissazione delle presidenze e delle commissioni, delle procedure elettorali, e di quant'altro necessario o comunque utile allo svolgimento della stagione congressuale della UILM caratterizzata da un percorso democratico e dalla partecipazione degli iscritti.

In ogni caso, il Congresso è validamente costituito, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti e, in seconda convocazione, quando vi sia rappresentato 1/3 degli iscritti.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da un numero di 113 componenti, che vengono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti della UILM, garantendo la elezione di un Coordinatore / Segretario per ogni struttura associativa del livello Regionale, ove presente, e, quanto ai restanti componenti, scegliendoli prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi delle strutture associative del livello territoriale e garantendo la nomina di almeno dieci componenti di genere femminile, da ripartirsi tra i territori.

Ai lavori del Consiglio Nazionale hanno diritto di partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive, i componenti del Collegio dei Revisori Nazionale ed i Componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell'Assemblea dei Territori.

Nel caso in cui un componente del Consiglio venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica, gli altri rimasti in carica, nel corso della prima riunione successiva all'evento, provvedono alla sostituzione del componente venuto a mancare, scegliendolo tra gli iscritti alla UILM. Il Consiglio Nazionale può provvedere a tale sostituzione, nei limiti di una percentuale massima del 30 % del numero massimo di componenti di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi. Nel caso in cui si presenti la necessità di superare tale percentuale di nominati in cooptazione, il Consiglio decade, previa delibera in ordine alla convocazione straordinaria del Congresso.

Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILM, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi dei livelli sotto articolati della Struttura organizzativa e delle altre specifiche articolazioni.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale ed ha la facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale proprie attribuzioni, con riserva o meno di ratifica delle decisioni da questo assunte. Il Consiglio, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) deliberare in ordine alla convocazione del Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i *quorum* e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Territoriali e di base;
- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno, all'atto della sua prima riunione, che deve tenersi alla conclusione del Congresso Nazionale di nomina, con votazioni distinte e successive, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, la Segreteria Nazionale, l'Esecutivo Nazionale;
- d) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione di competenza del livello nazionale e degli altri livelli della Struttura organizzativa nonché di competenza confederale;
- e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art 5 del presente Statuto;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche di un eventuale Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- g) convocare, se e quando lo ritiene opportuno o nel quadro dell'analoga stagione della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UILM, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza fra i lavoratori e sul territorio;
- h) deliberare sulla ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Esecutivo Nazionale o a quest'organo delegati con riserva di ratifica;

- i) decidere sui ricorsi avverso le delibere di scioglimento degli organi delle strutture territoriali assunte dall'Esecutivo Nazionale ex art. 39 del presente statuto.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi componenti, su convocazione del Segretario Generale, disposta congiuntamente al Presidente del Consiglio stesso a seguito della sua nomina.

I componenti del Consiglio restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 11 - Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è formato:

- da trentatré componenti eletti dal Consiglio Nazionale al proprio interno nel rispetto dei seguenti criteri: venti componenti dovranno essere scelti tra i Coordinatori/Segretari di strutture regionali, ove costituite; dieci tra i componenti di segreteria di strutture territoriali con il maggior numero di iscritti; tre componenti dovranno essere scelti prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi delle strutture associative regionali e territoriali che già non abbiano un loro rappresentante nell'Esecutivo e dovranno essere di genere femminile;
- dai componenti della Segreteria Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.

L'Esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Ai lavori dell'Esecutivo Nazionale possono partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell'Assemblea dei Territori, i funzionari appartenenti all'apparato politico nazionale.

L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILM;
- b) deliberare sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- c) amministrare il patrimonio sociale ed approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo trimestre di ogni anno, previo esame della relazione finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori Nazionale;
- d) provvedere alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della UILM presso altri enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza;

- e) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43, fatta salva la competenza della Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza, anche a fronte di specifiche segnalazioni da parte degli Organi degli altri livelli della Struttura organizzativa;
- f) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi degli artt. 39 e 41 del presente Statuto;
- g) accertare i casi di decadenza dall'incarico e/o da componente degli organi statuari di qualsiasi struttura associativa ad ogni livello, dei dirigenti che incorrano nei casi di incompatibilità di cui all'art. 33 del presente statuto ed allo statuto UIL;
- h) deliberare l'istituzione del Sindacato Regionale;
- i) assumere ogni altra decisione affidatagli dal presente statuto.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Segretario generale, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti o il Segretario Generale.

Art. 12 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dal Segretario Generale, dal Tesoriere Nazionale e da altri componenti nel numero di volta in volta deciso dallo stesso Consiglio scelti su proposta del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UILM;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, provinciali, di base nonché con le altre articolazioni della UILM stessa, anche provvedendo, con deliberazione collegiale, alla convocazione dei Consigli e degli Esecutivi delle Strutture Regionali e Territoriali
- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e dei dipartimenti del livello nazionale coordinandone l'attività nei vari campi;
- d) deliberare sulla istituzione di specifiche articolazioni: Consulte o Coordinamenti di settore, di gruppo produttivo, di ambito tematico, nonché Strutture operative o dipartimenti del livello nazionale, nominandone i componenti e i responsabili;
- e) curare le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della UILM;
- f) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43, e le gestioni straordinarie di cui agli artt. 39 e 41 del presente Statuto, in tutti i casi nei quali per l'adozione di tali provvedimenti, in considerazione della gravità della situazione e del pericolo di danno per l'Organizzazione non sia possibile attendere la convocazione dell'Esecutivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti.

Art. 13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della struttura nazionale; conseguentemente egli rappresenta la UILM di fronte a terzi e in giudizio e può impegnarla senza limitazione alcuna, salvo quanto previsto al secondo comma del successivo art. 14. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale, ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione ed attribuzione all'interno di essa degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Il Segretario Generale convoca, su mandato della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.

Al Segretario Generale competono i rapporti con la UIL, le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee ed internazionali, gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative, delle strategie politico-sindacali della UILM e della comunicazione.

Art. 14 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale, componente della Segreteria Nazionale, è incaricato del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Al Tesoriere Nazionale è attribuito il potere di firma nei contratti, da esercitarsi congiuntamente con il Segretario Generale

Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli altri Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni sei mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. Esso propone al Tesoriere Nazionale, alla Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

- a) Il Collegio dei Proviviri è formato da cinque componenti effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli altri Organi Nazionali.
- b) Il Collegio dei Proviviri ha sede e si riunisce presso la Segreteria Generale della struttura nazionale della UILM, ove devono essergli indirizzati i ricorsi.
- c) Il Collegio è tenuto a costituirsi entro trenta giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale e ad eleggere entro tale termine, al proprio interno, il Presidente.
- d) La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.
- e) Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Ogni decisione è assunta a maggioranza dei presenti, salvo quanto precisato alla successiva lettera m).
- f) Il Collegio dei Proviviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale o dalla Segreteria Nazionale.
- g) I ricorsi indirizzati al Collegio vengono trasmessi prima possibile al Presidente dalla Segreteria Nazionale, unitamente al provvedimento impugnato, a tutta la documentazione presa in esame dall'Esecutivo Nazionale o dalla Segreteria stessa ai fini della adozione del provvedimento e da una nota informativa sui fatti che hanno determinato l'adozione del provvedimento e sugli eventuali riscontri probatori.
- h) Al Presidente è attribuita la funzione esclusiva ed inappellabile di accertare preliminarmente la competenza del Collegio e la tempestività ed ammissibilità del ricorso, verificando il rispetto dei requisiti di cui alla successiva lettera l). All'esito di tale verifica, il Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui la Segreteria Nazionale gli ha fatto pervenire il ricorso e la relativa documentazione, può trasmettere al ricorrente comunicazione succintamente motivata di incompetenza del Collegio o di inammissibilità, anche per intempestività, del ricorso. Ove, invece, ritenga il Collegio competente ed il ricorso ammissibile, il Presidente deve disporre la convocazione del Collegio, comunicando agli altri componenti, mediante avvisi inoltrati a mezzo PEC o per posta elettronica o per fax, con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotti a due in caso di urgenza, la data e l'orario della riunione del Collegio; unitamente alla convocazione deve essere trasmessa copia del provvedimento impugnato.

- i) La prima riunione del Collegio per l'esame di ogni ricorso deve essere fissata dal Presidente per una data non successiva ai sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso e deve essere comunicata anche al ricorrente, al fine di consentirgli, se lo ritiene opportuno, di essere sentito personalmente nel corso della riunione.
- l) Nel ricorso, debitamente sottoscritto, il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, deve indicare i propri dati anagrafici completi e il luogo in cui elegge domicilio ai fini dell'invio di ogni comunicazione da parte del Collegio, nonché, ove possibile, un indirizzo PEC o comunque di posta elettronica o un numero di fax ove ricevere le comunicazioni; sempre a pena di inammissibilità: al ricorso deve essere allegata copia del provvedimento impugnato; in tale atto, il ricorrente deve, inoltre, specificare in maniera analitica, comprensibile ed esaustiva - non essendo ammesso il deposito di altre memorie - la propria versione dei fatti, le ragioni procedurali e/o di merito, le disposizioni asseritamente violate, nonché i mezzi di prova, sui quali si fonda l'affermata illegittimità del provvedimento. Il ricorso, corredato dai relativi documenti, deve pervenire alla Segreteria Nazionale a mezzo Racc AR ovvero a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione al ricorrente del provvedimento impugnato.
- m) All'esito dell'esame del ricorso, al termine della prima riunione, il Collegio può deliberare un rinvio dell'esame al fine di convocare il ricorrente, nonché il titolare di qualsivoglia altro organo interessato alla vicenda che ha dato luogo al provvedimento, onde sentirli personalmente ed acquisire ogni informazione necessaria o anche al fine di richiedere ad altri soggetti l'acquisizione di atti o documenti o di informative scritte; può, altresì, deliberare il rinvio, anche al solo fine di approfondire la valutazione degli atti acquisiti o per la mancanza del numero dei componenti necessario ai fini costitutivi. Non possono essere disposti più di due rinvii, ogni volta per un massimo di trenta giorni. All'esito del secondo rinvio, ove il Collegio continui a non essere validamente costituito, la decisione può essere assunta anche dal solo Presidente.
- n) All'esito dell'esame e degli eventuali approfondimenti istruttori, il Collegio decide per l'accoglimento o il rigetto del ricorso. La relativa decisione, succintamente motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore o da un altro componente del Collegio, se relatore sia il Presidente o anche dal solo Presidente nel caso di decisione assunta soltanto dal medesimo, deve essere depositata presso la Segreteria Nazionale e spedita al ricorrente con Racc. AR nel domicilio da lui eletto nel ricorso entro sessanta giorni dall'ultima riunione del Collegio.
- o) Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale da sottoscrivere dal Presidente e da almeno un componente.
- p) Tutti i termini di cui sopra restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la celebrazione del Congresso Nazionale e nei trenta giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio dei probiviri.
- q) La decisione del Collegio dei probiviri è inappellabile. Nel caso di accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato perde immediatamente efficacia e nessun nuovo provvedimento può essere adottato in relazione ai medesimi fatti. Il Collegio può anche decidere l'adozione di un provvedimento meno grave di quello impugnato.

Titolo III. La struttura associativa regionale

Art. 17 - Il Sindacato Regionale

Il Sindacato Regionale è l'autonomo soggetto associativo della UILM posto al livello regionale .

Questo, conformandosi agli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale ed alle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese esecutive dall'Esecutivo Nazionale, e nell'ambito del territorio regionale, cura e realizza l'unità organizzativa e politica degli iscritti, coordina tutti i Sindacati Territoriali della UILM nella regione di competenza e, unitamente a questi, le strutture di base, e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILM per la politica del territorio.

Il Sindacato Regionale, in particolare:

- a) promuove, organizza e coordina l'azione necessaria per la promozione e difesa degli interessi dei lavoratori che operano nella Regione;
- b) dirige la politica sindacale della categoria nell'ambito regionale, con riferimento alle tematiche di settori, comparti, politiche contrattuali, anche realizzando iniziative per lo sviluppo della programmazione regionale;
- c) coordina ed attua la politica sindacale e contrattuale della categoria a livello regionale;
- d) ove richiesta, partecipa con la struttura territoriale alla contrattazione di prossimità (nei limiti stabiliti dal CCNL di categoria e dalle direttive espresse da tutti gli organi collegiali della Struttura Nazionale) e pone in essere ogni iniziativa relativa alla contrattazione di secondo livello dell'artigianato;
- e) assiste le strutture UILM operanti nella Regione per la elaborazione delle politiche e delle rivendicazioni ai vari livelli;
- f) provvede agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali e del lavoro che interessano i lavoratori del settore, come pure la situazione socio-economica della Regione;
- g) verifica e gestisce i flussi di informazione e le iniziative per la formazione a livello locale;
- h) promuove e gestisce le iniziative per il proselitismo e per la presenza della UILM fra i lavoratori;
- i) concorre, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte dei lavoratori (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inquilini, tutela dal mobbing e dallo stalking, conciliazione);
- j) mantiene i rapporti con l'articolazione regionale della UIL e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano a livello regionale;
- k) designa i rappresentanti regionali nelle commissioni o istanze di rappresentanza in cui sia richiesta la presenza della UILM.

Art. 18 - Organi del Sindacato Regionale

Gli Organi del Sindacato Regionale UILM sono, oltre al Congresso Regionale:

- a) l'Ufficio di coordinamento regionale;
- b) il Coordinatore Regionale;

o alternativamente (per scelta statutaria):

- c) il Congresso Regionale;
- d) il Consiglio Regionale;
- e) l'Esecutivo Regionale;
- f) la Segreteria Regionale;
- g) il Tesoriere Regionale (ove previsto dallo Statuto Regionale);
- h) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso Regionale, formato dai delegati nominati dai Congressi Territoriali, delibera l'adozione dello Statuto Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Regionale e di quant'altro utile per l'operatività della UILM nell'ambito della regione.

Il Congresso Regionale, nell'approvare lo Statuto Regionale, su proposta della Segreteria della struttura nazionale, può scegliere l'adozione di una struttura associativa con modalità semplificate, avente come unici organi l'Ufficio di Coordinamento Regionale ed il Coordinatore Regionale, ovvero di una struttura complessa, munita di Consiglio Regionale, Segreteria Regionale e Collegio dei Revisori Regionale, nonché, ove facoltativamente previsto nello Statuto, di un Esecutivo Regionale e di un Tesoriere Regionale.

Il Congresso Regionale, ove lo Statuto da esso approvato abbia esercitato l'opzione di articolare la Struttura associativa regionale con modalità più complesse, elegge al proprio interno il Consiglio Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Consiglio Regionale ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale nonché, sempre ove previsto dallo Statuto Regionale, l'Esecutivo Regionale e il Tesoriere Regionale;
- b) approvare, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa della struttura regionale, a meno che sia costituito l'Esecutivo Regionale cui compete, in tal caso, questo compito.

L'Esecutivo Regionale, la Segreteria Regionale, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e poteri simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Lo Statuto approvato dal Congresso Regionale, ove contenga l'opzione di articolare la Struttura associativa regionale con modalità semplificate, prevede la costituzione di un Ufficio di Coordinamento Regionale composto da componenti di segreteria delle Strutture associative Territoriali esistenti nell'ambito regionale corrispondente.

L'Ufficio di Coordinamento Regionale elegge al proprio interno il Coordinatore Regionale.

Il Coordinatore Regionale ha la legale rappresentanza della struttura associativa regionale; conseguentemente egli rappresenta la UILM regionale di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la facoltà di esercitare poteri di controllo, d'intesa con la segreteria della struttura nazionale, sulle strutture associative territoriali. Egli deve delegare ad altro componente dell'Ufficio di coordinamento regionale i poteri di controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese e della contabilità e regolarità amministrativa della struttura regionale. Congiuntamente a tale componente dell'Ufficio di coordinamento, il Coordinatore Regionale ha il potere di firma ai fini della sottoscrizione di contratti con soggetti terzi.

Titolo IV. Il livello territoriale e di base

Art. 19 - Il Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale è l'autonomo soggetto associativo della UILM posto al livello territoriale.

Il Sindacato Territoriale, conformandosi agli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale ed alle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese esecutive dall'Esecutivo Nazionale e dalla Segreteria Nazionale, nell'ambito del coordinamento operato dal Sindacato Regionale e, quindi, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali di quest'ultimo, attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILM sul territorio, coordinando a sua volta le strutture di base.

Il Sindacato Territoriale, in particolare:

- a) promuove le esigenze generali degli iscritti ;
- b) realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) svolge tutte le attività assegnate alle strutture territoriali di categoria dallo Statuto, dagli accordi interconfederali e dalle norme di legge;
- d) dirige la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del territorio;
- e) formula e gestisce le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle aziende, delle ditte, dei datori di lavoro, delle loro Associazioni, nel territorio di competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILM, partecipando con queste

ultime alla contrattazione di prossimità (nei limiti stabiliti dal CCNL di categoria e dalle direttive espresse da tutti gli organi collegiali della Struttura Nazionale);

- f) mantiene i rapporti con la UIL Territoriale, collaborando nell'azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell'ambito territoriale.

La Segreteria Nazionale, sentito il Sindacato Regionale di competenza e con il coinvolgimento del soggetto associativo interessato, decide la definizione più opportuna dell'articolazione geografica dei Sindacati Territoriali.

Questa organizzazione del territorio avviene senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato né con le articolazioni confederali della UIL (solo ai fini congressuali della UIL le strutture territoriali della UILM sono organizzate con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione).

Art. 20 - Organi del Sindacato Territoriale

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo territoriale (ove previsto dallo Statuto Territoriale)
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Tesoriere Territoriale;
- f) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dai delegati eletti dai Congressi delle strutture di base presenti nell'ambito del territorio di competenza oppure, in caso di mancata costituzione e operatività delle strutture di base, dagli iscritti.

Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale. Il Congresso Territoriale delibera l'adozione e la modifica dello Statuto Territoriale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Territoriale e di quant'altro utile per l'operatività della UILM nell'ambito di competenza.

Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UIL territoriale, al Congresso Regionale della UILM, al Congresso Nazionale della UILM, secondo le norme dei Regolamenti congressuali.

Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale e, qualora lo ritenesse opportuno, l'Esecutivo Territoriale. Il Consiglio Territoriale, oppure l'Esecutivo territoriale laddove

costituito, approva, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

L'Esecutivo, la Segreteria, il Segretario Generale, il Tesoriere Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriali hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

In caso di accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere Territoriale e del Collegio dei Revisori Territoriali e alla gestione diretta delle politiche economico-finanziarie.

Art. 21 - Strutture di base

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è il luogo e lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali nell'unità produttiva, nonché la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale della UILM attraverso la partecipazione attiva di tutti gli iscritti e le iscritte. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UILM tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati tenuto conto delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILM sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UILM (GAU).

Attraverso i GAU il lavoratore si iscrive alla UILM, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale.

L'organo direttivo del GAU viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto i delegati UILM eletti nelle RSU e nelle RLS ed i rappresentanti nominati nelle RSA, nonché i componenti degli organi dei livelli territoriali, regionali o nazionali presenti in fabbrica.

L'organo direttivo del GAU svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture della UILM;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILM ed ogni forma di assistenza e di servizio, anche attraverso l'attività dei delegati UILM;
- c) attiva il consenso verso la UILM, promuove le iscrizioni e cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le altre strutture dell'Organizzazione;
- d) predisporre, d'intesa con la struttura territoriale della UILM, le liste dei candidati UILM per l'elezione dei delegati delle RSU e delle RLS;
- e) identifica le istanze dei lavoratori in sede aziendale, anche al fine di orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base

La UILM promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), i Comitati Aziendali Europei (CAE).

Titolo V. Altre istanze

Art. 23 - Presidente dei Consigli Nazionale, Regionale, Territoriale.

I Consigli Nazionale, Regionale, Territoriale, nella loro prima riunione, eleggono al loro interno il loro Presidente, il quale convoca il Consiglio congiuntamente al rispettivo Segretario Generale.

Art. 24 - Assemblea dei Territori

L'Assemblea dei Territori è lo strumento consultivo tramite il quale la UILM esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILM nell'ambito degli indirizzi congressuali.

Nello specifico, l'Assemblea dei Territori è il luogo più ampio di dibattito e di confronto circa gli orientamenti generali sui temi della politica sindacale, anche per il perseguimento delle politiche delle pari opportunità, nonché di definizione dei criteri inerenti ai rapporti interni all'organizzazione, verso la Confederazione, le altre Unioni Nazionali di Categoria e le articolazioni regionali e territoriali della UIL, i Servizi confederali, le altre Organizzazioni sindacali.

L'Assemblea dei Territori è composta da 250 componenti, eletti nel rispetto di criteri di composizione e norme di convocazione e di svolgimento definiti dal Consiglio Nazionale, il quale ne nomina altresì il Presidente.

L'assemblea è convocata dal suo Presidente di norma una volta l'anno.

Art. 25 - Conferenza di Organizzazione

La Conferenza di Organizzazione è un appuntamento consultivo, di verifica ed orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta dal Consiglio Nazionale e dai Segretari/Coordinatori dei Sindacati regionali e territoriali UILM, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso. Fanno altresì parte della Conferenza delegati eletti dai livelli territoriali nel numero ad essi attribuito in sede di convocazione della Conferenza.

La Conferenza viene convocata dal Consiglio Nazionale della UILM nell'ambito dell'analoga iniziativa della UIL, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Nazionale stesso lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Unione.

Art. 26 - Organo ufficiale di stampa

La Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria, anche di natura telematica.

Il Direttore Politico è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

Titolo VI. Le articolazioni operative

Art. 27 - Consulte o Coordinamenti di settore, di gruppo produttivo, di ambito tematico

Possono essere costituiti, ai diversi livelli della struttura organizzativa, Consulte o Coordinamenti di settore, Coordinamenti Internazionali, di gruppo produttivo, di ambito tematico, cui possono essere delegate specifiche attribuzioni.

Queste articolazioni operative, proposte dal Segretario generale e deliberate dalla Segreteria Nazionale, sono coordinate da un componente della Segreteria del corrispondente livello della struttura organizzativa e possono essere destinatarie di specifiche strumentazioni che ne favoriscano l'operatività.

In particolare, il Segretario generale individua fra i dirigenti e gli iscritti alla UILM soggetti con specifiche competenze, eventualmente affiancati da esperti della specifica problematica, cui affidare i seguenti compiti:

- a) l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere specifico, tematico, organizzativo e sindacale relativi ad un determinato settore di interesse affidato alla singola Consulta o Coordinamento;
- b) la predisposizione di documenti, elaborazioni, strategie da sottoporre, per la decisione di competenza, agli Organi;
- c) la conduzione, in affiancamento alla Segreteria Nazionale, della contrattazione dello specifico contesto lavorativo;

- d) la realizzazione di iniziative per il proselitismo, per la distribuzione fra i lavoratori dei servizi ad essi dedicati, per il rafforzamento organizzativo della UILM nello specifico settore di interesse affidato alla singola Consulta o Coordinamento;
- e) la tenuta dei rapporti con i responsabili delle consulte o dei Coordinamenti del medesimo contesto lavorativo eventualmente costituite dai Sindacati Regionali e dai Sindacati Territoriali;
- f) la tenuta dei rapporti con i soggetti datori di lavoro o loro Associazioni, previo accreditamento da parte della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è impegnata a verificare costantemente la più opportuna articolazione delle Consulte e dei Coordinamenti di cui al presente articolo anche al fine di una loro modulazione che tenga conto degli assetti del settore in cui opera la UILM organizzandovi i lavoratori.

Art. 28 - Articolazioni operative del livello nazionale

A livello nazionale possono essere costituite e strutturate, su proposta del Segretario generale e con delibera della Segreteria Nazionale, specifiche articolazioni operative, denominate dipartimenti o uffici, come strumenti per perseguire scopi, svolgere determinate azioni, seguire problematiche particolari, supportare l'azione e l'attività degli Organi.

Queste articolazioni, funzionali all'azione complessiva della UILM e per il perseguimento della sua strategia politico-sindacale ed organizzativa, sono affidate a soggetti con specifiche competenze e dotate delle opportune autonomie e strumentazioni.

L'articolazione nazionale si avvale, altresì, dell'apparato "politico" che coinvolge nelle attività e nella partecipazione alle istanze di dibattito e di confronto, anche mediante la presenza alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Art. 29 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere

Il Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere è uno strumento di partecipazione organizzato dalle donne iscritte alla UILM e da tutti coloro che fanno di questa tematica materia centrale del proprio impegno sindacale, costituito a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

Con questo Coordinamento, la UILM si prefigge di concorrere, per la specifica realtà della presenza femminile fra i lavoratori dei settori organizzati, alla realizzazione delle proprie finalità attraverso elaborazioni, proposte e formazione permanente, nonché presenziare nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili.

Il Coordinamento, in particolare, studia la condizione femminile nel lavoro e nella società, promuove la diffusione, dentro e fuori il Sindacato, della cultura delle pari opportunità fra donne e uomini, affinché diventi patrimonio condiviso e comune nell'organizzazione ed elemento caratterizzante la UILM nei rapporti con le altre Organizzazioni sindacali e i soggetti esterni.

Titolo VII. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 30 - Rappresentatività, sostituzione

Gli incarichi negli Organi di tutte le strutture associative ad ogni livello sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, e, salva diversa specifica disposizione, sono ricoperti dagli iscritti alla UILM.

Nella composizione degli Organi è auspicato si realizzi un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e dei diversi contesti lavorativi e si ricerchi un equilibrio nella rappresentanza di genere.

E' rimessa all'eventuale Regolamento di Attuazione nonché agli Statuti dei Sindacati Regionali e Territoriali la previsione di casi ulteriori, rispetto a quello di cui all'art. 31 del presente Statuto, di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni e le procedure per la sostituzione dei componenti cessati dall'incarico per qualsivoglia causa.

Art. 31 - Decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi di ogni struttura associativa ad ogni livello i dirigenti nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implichino la destituzione, coloro per i quali l'Esecutivo Nazionale accerti le incompatibilità previste dall'art. 33 del presente Statuto e dallo Statuto UIL.

Incorrono, altresì, in decadenza, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli Organi di cui fanno parte senza giustificazione per almeno tre volte consecutive in ogni organismo.

Art. 32 - Limiti di mandato e di età

Con effetto a partire dal prossimo congresso di ogni struttura, la carica di Segretario Generale, nelle strutture associative di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente statuto, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, nelle strutture associative di ogni livello, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps.

In via meramente transitoria, esclusivamente per il periodo intercorrente tra l'approvazione del presente Statuto e la data di inizio del Congresso Nazionale successivo, è data facoltà all'Esecutivo Nazionale deliberare la deroga alle disposizioni che precedono, autorizzando il rinnovo della carica; tale deroga può essere deliberata in presenza di esigenze organizzative che rendano opportuno, nell'interesse della struttura interessata, garantire la continuità dell'incarico.

Art. 33 - Incompatibilità

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità.

In particolare: la carica di Segretario Generale della Struttura Nazionale non è compatibile con quella di Segretario confederale della UIL; la carica di Segretario Generale di una struttura territoriale o regionale non è compatibile, né con quella di Segretario confederale della UIL, né con quella di Segretario Generale della UIL provinciale o regionale.

La carica ricoperta negli Organi della UILM è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

Nello specifico: la carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, di Parlamentare nazionale, di Consigliere o componente di Assemblea Regionale, di Consiglio Provinciale, di Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale; la candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) Regionale, il Consiglio Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.; per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello; per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UILM esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILM stessa o comunque del Sindacato.

Art. 34 - Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILM di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dei Sindacati Regionali e Territoriali non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura. Le risorse del Sindacato, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, né per candidati o dirigenti degli stessi.

Art. 35 - Confederalità

La UILM considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILM, i militanti, i dirigenti ad ogni livello dell'Unione di Categoria sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale, delle altre Unioni Nazionali di Categoria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 33.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratori o pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria aderente alla UIL di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILM, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo della Categoria.

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 36 - Patrimonio

Il patrimonio della UILM è costituito da beni mobili ed immobili.

La UILM trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate dagli iscritti;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 37 - Finanziamento

L'articolazione nazionale, i Sindacati Regionali e i Sindacati Territoriali della UILM traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative da parte degli iscritti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione.

La UILM su delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 del proprio Consiglio Nazionale, può fissare contributi straordinari a carico dei Sindacati Regionali e Territoriali.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni, di volta in volta autorizzate dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali o Territoriali, le quali devono essere indette dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte. Costituiscono fonti di finanziamento eventuali contributi volontari dei lavoratori o dei cittadini a sostegno all'attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al lavoratore e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 38 - Autonomia amministrativa e responsabilità

Ognuna delle strutture associative prese in esame dal presente Statuto (UILM Nazionale, Sindacati Regionali, Sindacati Territoriali, Strutture di base), è amministrativamente autonoma e risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte dai propri organi rappresentativi.

La UILM di fronte a terzi ed in giudizio risponde, pertanto, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale e, nei limiti dei poteri di firma attribuitigli, dal Tesoriere; non risponde, invece, delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati Regionali, e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto.

Gli stessi rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla struttura nazionale della UILM a favore di altre strutture costituiscono attività di assistenza prestata senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le Strutture associative sono vincolate a garantire che:

- a) la contabilità sia tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo trimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

È fatto divieto ai Sindacati Territoriali e Regionali, e per essi ai rispettivi Segretari Generali e Tesorieri, di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza.

Il Segretario Generale Territoriale o Regionale, unitamente al rispettivo Tesoriere, saranno responsabili anche nei confronti di terzi - in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva organizzazione - degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (primi fra tutti, quelli fiscali e previdenziali), afferenti l'attività da essi svolta in nome e per conto della struttura territoriale o regionale.

Il Segretario Generale Territoriale o Regionale, unitamente al rispettivo Tesoriere, in via di regresso nei confronti dell'Organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono, saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'Organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni agli stessi imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

Il Segretario Generale Territoriale ed il Segretario Generale Regionale, nonché i rispettivi Tesorieri, all'atto dell'elezione sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di piena e completa conoscenza dello Statuto, ed in particolare del presente articolo, da inviare alla Segreteria Nazionale UILM entro 15 giorni.

La Segreteria Nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi dei Sindacati Regionali e dei Sindacati Territoriali.

Art. 39 - Gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi dei Sindacati Regionali o dei Sindacati Territoriali, ove ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

- a) assenza o mancato o inadeguato funzionamento di un organo dirigente protrattosi per oltre due mesi;
- b) gestione della struttura contraria ai principi di democrazia sindacale e partecipazione che ispirano il presente Statuto;
- c) incapacità di eleggere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento, ivi inclusi gravi ritardi nel pagamento alla struttura nazionale delle quote di tesseramento di sua competenza ;
- e) esistenza di un'azione che sia percepibile anche all'esterno dell'Organizzazione di appartenenza come contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statuari della UILM o della UIL e tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi statuari collegiali della UILM Nazionale nell'ambito di vertenze sindacali di carattere nazionale o di altre situazioni o eventi di analogia rilevanza politico-sindacale;
- g) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statuarie;
- h) mancata conformazione alle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art.3, del presente Statuto.

Avverso la deliberazione dell'Esecutivo Nazionale è proponibile, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ricorso inappellabile al Consiglio Nazionale.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale nomina un Commissario che, per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e concentra in sé tutti i poteri statutariamente attribuiti ad ogni altro organo statuario. Entro il predetto periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione straordinaria con le medesime procedure di cui sopra; in tale ipotesi, l'efficacia delle decisioni della Segreteria è risolutivamente condizionata alla mancata ratifica del suo operato, nella prima riunione successiva, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 40 - Reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Territoriale o Regionale UILM per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 41 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*

In caso di irregolarità amministrativa e/o nel tesseramento di non rilevante gravità, la Segreteria Nazionale della UILM può deliberare la gestione amministrativa straordinaria *ad*

acta di una struttura, di qualsiasi livello, gestione che si concretizza nella nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo consiliare (Consiglio Regionale, Consiglio territoriale) della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione amministrativa straordinaria *ad acta* con le medesime procedure di cui sopra; in tale ipotesi, l'efficacia delle decisioni della Segreteria è risolutivamente condizionata alla mancata ratifica del suo operato, nella prima riunione successiva, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

E' in facoltà della Segreteria Nazionale programmare e disporre controlli della regolarità amministrativa delle procedure seguite dalle strutture territoriali e regionali, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali.

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 42 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UILM, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILM a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari

Ogni atto o comportamento integrante violazione del presente Statuto o del Regolamento di attuazione o delle delibere legittimamente assunte dagli Organi Statutari collegiali della UILM o che sia idoneo a ledere l'interesse o l'immagine della UILM, ove posto in essere dall'iscritto alla UILM o da chi ricopra una carica negli organi delle varie strutture associative prese in esame dal presente Statuto, nell'ambito dell'attività sindacale, o anche al di fuori di essa qualora l'atto o il comportamento abbia inequivoca rilevanza e risonanza nel contesto sindacale, è passibile, a seconda della sua gravità, delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione e/o dalla carica;
- c) destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione dall'organizzazione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, è l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

La sanzione al punto d) può essere comminata esclusivamente con le procedure e dagli Organi a ciò deputati dallo Statuto e dal Regolamento della UIL.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILM., nei tempi e con le procedure fissati nel precedente art. 16.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILM un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, l'eventuale Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILM potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Regolamento di Attuazione

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per ulteriormente regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UILM, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, può adottare e adeguare nel tempo, un "Regolamento di Attuazione".

Art. 45 - Statuti dei livelli regionali e territoriali

I Sindacati Regionali nonché Territoriali sono dotati di propri Statuti, deliberati dai rispettivi Congressi.

Per quanto non contemplato in quei documenti, si fa esplicito riferimento al presente Statuto della UILM ed all'eventuale Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni degli Statuti e/o dei Regolamenti dei Sindacati Regionali o Territoriali, eventualmente contrastanti con il presente Statuto o con il suo (eventuale) Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel predetto Regolamento.

Art. 46 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UIL.

Art. 47 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILM, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Art. 48 - Scioglimento

Lo scioglimento della UILM può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale della UILM a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della UIL. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 49 - Norme transitorie

Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto, l'Esecutivo Nazionale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di proprie strutture), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

In via transitoria, ai Consigli dei Sindacati Territoriali e dei Sindacati Regionali sono conferite le attribuzioni dei Congressi del rispettivo livello, al solo fine di poter provvedere entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, alla costituzione o all'adeguamento degli Organi del rispettivo contesto in conformità ai contenuti del presente Statuto.

In ogni caso, i Sindacati Regionali e Territoriali dovranno provvedere alla adozione o alla sostituzione del proprio Statuto, uniformandone il contenuto a quello del presente Statuto, entro il 16° Congresso.

Nelle realtà in cui non fosse ancora costituito il Sindacato Regionale, le funzioni e i compiti attribuiti a questo livello della struttura organizzativa della UILM sono affidati ad un "Coordinamento Regionale UILM". Questo è costituito dai Segretari Generali dei Sindacati Territoriali del medesimo ambito regionale, che operano collegialmente e, previo consenso della Segreteria Nazionale, eleggono il Coordinatore Regionale UILM, cui competono le funzioni corrispondenti a quelle del Segretario Generale Regionale UILM.

**UNIONE ITALIANA LAVORATORI
METALMECCANICI**
Corso Trieste, 36 - 00198 Roma
Tel. 06.852.622.01 - 06.852.622.02
Fax 06.852.622.03 - uilm@uilm.it
www.uilm.it